

PROTOCOLLO

TRA

Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli – DT I Lombardia di seguito anche “Agenzia”, codice fiscale 97210890584, con sede in Milano, via Valtellina n. 1, nella persona del Direttore Territoriale dott.ssa Maria Preiti

E

Associazione Industriale Bresciana denominata Confindustria Brescia, con sede legale in Brescia, Via Cefalonia, 60, C.F. 80017210172, rappresentata da Franco Gussalli Beretta,

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- l’Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; in materia di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica, in materia di giochi, scommesse, pronostici e produzione, distribuzione vendita dei tabacchi lavorati;
- l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia si ispirano, in un quadro generale di tutela degli interessi economici nazionali e comunitari ai seguenti principi:
 - favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali.
 - contribuire alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria.
 - esercitare il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari.
 - concorrere alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente.
 - semplificazione dei rapporti con gli utenti mediante l’adozione di procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali;
 - facilitazione dell’accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un’adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio agli utenti;
 - gestione per progetti di attività a termine di carattere innovativo e di particolare

DT I - DIREZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA

- rilevanza e complessità;
- sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;
 - valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità;

Confindustria Brescia è un'associazione di imprenditori che dal 1892 rappresenta le Imprese bresciane con lo scopo di assistere e tutelare gli interessi economici delle aziende iscritte anche attraverso l'erogazione di servizi mirati;

volendo assicurare nella propria area territoriale una radicata rete informativa, di orientamento e formazione riguardo alle tematiche attinenti gli aspetti doganali del commercio estero, anche tramite tre divisioni dedicate all'Istruzione superiore (Liceo Internazionale per l'Impresa Guido Carli), alla Formazione Continua (ISFOR Formazione e Ricerca), alla Formazione Professionale (Centro di Formazione AIB), delle accise e della contraffazione, rivolte alle imprese del territorio, allo scopo di facilitare l'accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti si impegnano a promuovere, in sinergia, con eventi informativi, convegni e ogni altra attività divulgativa, a titolo gratuito, le principali tematiche attinenti gli aspetti doganali del commercio estero, le accise, la sicurezza prodotti, la contraffazione, mettendo a disposizione gratuitamente il proprio personale per il proficuo svolgimento delle attività sopra citate, ognuno, in relazione alle tematiche di propria competenza. Gli stessi si impegnano, inoltre, a divulgare, attraverso i propri canali informativi, le notizie relative agli eventi ed il loro contenuto.

Art. 3. - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, i referenti sono nominati nelle persone del Direttore Confindustria Brescia e del Direttore *pro tempore* per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) - Ufficio di Brescia. Con la finalità di programmare e monitorare le attività di cui al presente accordo, i referenti terranno - secondo le necessità - appositi incontri di aggiornamento.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. Confindustria Brescia si impegna ad ospitare presso la propria sede le iniziative descritte all'art. 3, mettendo a disposizione gratuitamente le sale e la strumentazione informatica, nonché il proprio personale per la segreteria organizzativa e le attività di formazione legate alle tematiche di propria competenza.

Art. 5 - Oneri

1. Le spese saranno di volta in volta a carico della parte che promuove e organizza il singolo evento ad esclusione delle eventuali spese di missione del personale dell'Agenzia che saranno in ogni caso a carico della stessa.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Secondo i principi generali dell'attività amministrativa enunciati nell'art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa non è consentito il rinnovo tacito delle convenzioni.
2. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.
3. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
4. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 8 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Protocollo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 10 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Milano (data della firma digitale)
Per la DT I – Lombardia il Direttore
Maria Preiti

Brescia (data della firma digitale)
Per Confindustria Brescia Il legale
rappresentante pro tempore
Franco Gussalli Beretta